

DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

Il discorso del contrasto ai fenomeni di odio online si sviluppa su diversi piani giuridici: internazionale, europeo e italiano. Proveremo ad analizzare insieme ogni fenomeno, cercando di evidenziare quali sono le leggi che possono tutelare gli utenti e rendere più sicura la nostra esperienza online.

HATE SPEECH

Il **Consiglio d'Europa** del 1997 ha posto le basi giuridico internazionali per definire i discorsi d'odio, conosciuti in modo più diffuso con il termine inglese hate speech:



«Ricadono nei discorsi d'odio quelle espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza - inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera.»

Che cosa vuol dire esattamente?

Nel 2018, ad una manifestazione di solidarietà in sostegno alla popolazione straniera aggredita da un gruppo di fascisti, una ragazza di vent'anni viene fotografata con in mano un cartellone con la scritta **"Stranieri, non lasciateci soli con i fascisti"**. La foto diventa virale e i siti dei giornali online che riportavano la foto vengono riempiti di commenti di questo tenore:

"Spero che qualcuno ti prenda e ti stupri così forte da farti tornare il cervello puttana"

"Buonista del cazzo, bisognerebbe buttare ammare te e tutti i tuoi amici scimmia del cazzo"

"Con il tuo cartello di merda in mano ridi, appena ti prendo non riderai più così tanto"


"Come donna, quando ti guardo mi fai schifo."

Vuoi gli stranieri solo perché nessun italiano ti prenderebbe mai. Cessa che non sei altro faresti prima a morire che a farti vedere in giro. Mi fai schifo, traditrice"




Quali sono le caratteristiche di questi discorsi che possiamo individuare come espressioni che diffondono, promuovono o incitano all'odio?

- Vengono espresse minacce dirette di violenza, stupro e morte verso la ragazza e tutte le persone che condividono lo stesso ideale o valore espresso da lei.
- La ragazza viene attaccata pubblicamente dai commentatori su caratteristiche identitarie, intime e personali.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODDIO ONLINE HATE SPEECH

La giurisprudenza in materia di *hate speech* è molto vasta, complessa e in continuo aggiornamento. Sia sul piano del diritto internazionale che europeo vi è una certa uniformità di pensiero rispetto alla necessità di contrastare il fenomeno dei discorsi d'odio attraverso il diritto. Anche l'Italia ha seguito questa linea, prevedendo delle sanzioni di carattere penale per contrastare i discorsi d'odio. Questo significa che di fronte ad un atto di *hate speech* siamo tutelati a diversi livelli giuridici e possiamo appellarci a diverse leggi specifiche. Di seguito analizzeremo la legge italiana di riferimento per la tutela dei nostri diritti nel caso di incitamento all'odio.



ARTICOLO 604-BIS C.P.

**PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE
PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
ETNICA E RELIGIOSA**

Dal 2018 è stato inserito nel **Codice Penale** un articolo specifico per il reato di istigazione all'odio. L'attuale norma di riferimento è, pertanto, il nuovo articolo 604-bis c.p. Nel momento in cui si scrive, la legge italiana punisce soltanto le fattispecie di *hate speech* di carattere razziale, etnico, nazionale o religioso. Tuttavia, è in fase di discussione un'estensione della legge in modo tale da includere tra le categorie protette l'orientamento sessuale, l'identità di genere e il genere.

COME FUNZIONA QUESTA LEGGE?

L'art. 604-bis c.p. punisce:

A. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

B. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

C. vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, **è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.** Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi **sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni;**

D. si applica la **pena della reclusione da due a sei anni** se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

Cosa avrebbe potuto fare la ragazza vittima delle offese



Qualora lo volesse dunque, la ragazza del nostro esempio potrebbe sporgere denuncia contro gli autori dei commenti alla sua foto **appellandosi all'art. 604-bis**, in quanto questi esprimono minacce di violenza e attaccano pubblicamente la sua persona sulla base di caratteristiche fisiche e private. La ragazza avrebbe potuto, inoltre, **segnalare il contenuto** dei commenti tramite gli strumenti messi a disposizione dalle **piattaforme digitali** che ospitavano i vari articoli, oppure avrebbe potuto porgere la segnalazione direttamente alla **polizia postale**. Un'altra soluzione sarebbe stata quella di rivolgersi alle **associazioni o enti specializzati** nell'anti-discriminazione e diritto online.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

CASO STUDIO

MA MAI NESSUNO CHE SE LA STUPRI , COSI' TANTO PER CAPIRE COSA PUO' PROVARE LA VITTIMA DI QUESTO EFFERATO REATO ?????????? VERGOGNA !



Genova: africano tenta di stuprare due ragazze, salvate da carabinieri

Genova 12 giugno 2013 - Dopo la ragazza aggredita alle spalle in via dei Cinque Santi, la notte fra martedì 11 e giovedì 12 giugno 2013, un militare della

V.D., esponente di un partito politico italiano, nel 2013 aveva condiviso sul proprio profilo Facebook una notizia pubblicata da un sito di stampo xenofobo, secondo la quale, a Genova, un "africano" aveva tentato di stuprare due ragazze, poi salvate da un carabiniere. La notizia era accompagnata dall'immagine di **Cécile Kyenge**, allora Ministro per l'Integrazione con delega alle politiche giovanili. V.D., nel suo post, aveva commentato la notizia con le parole: **«Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna!».**



Quali sono le caratteristiche di questo commento, e perché possiamo dire che tali espressioni diffondono, promuovono o incitano all'odio?

- Vengono espresse minacce dirette di violenza, stupro e morte verso il Ministro e tutte le persone che condividono lo stesso ideale o valore espresso da lei
- Il Ministro viene attaccato pubblicamente su caratteristiche identitarie e di genere, quindi personali.

Un linguaggio d'odio è considerato *hate speech* solo se ha rilevanza mediatica e venga diffuso da più persone oltre all'autore originario?

- Tutte le espressioni d'odio scritte o dette per istigare e promuovere violenza verso una categoria di persone sono considerate *hate speech*.
- I discorsi d'odio sono ritenuti illegali indipendentemente dalle possibilità di diffusione e seguito che le affermazioni possono avere. Il diritto ci tutela vietando qualsiasi tipo di espressioni di questo tipo da parte di tutti e tutte e prevedendo, in alcuni casi specifici, aggravanti per chi usa la proprio posizione di rilevanza mediatica, politica o sociale per divulgare espressioni di odio e intolleranza.

In che modo Cécile Kyenge è stata tutelata?



V.D. è stata condannata, sia in primo grado sia in appello, per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali. La Corte di Cassazione ha successivamente rigettato il ricorso promosso dalla difesa e ha quindi confermato la sentenza di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e un mese di reclusione. Questo caso è di particolare interesse, perché mostra la notevole rilevanza non solo sociale, ma soprattutto giuridica e penale, di quanto venga pubblicato sulle piattaforme Social Network.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

IL CASO DELL'EUROPARLAMENTARE

Dopo aver studiato e approfondito tramite i casi studio che cos'è hate speech, quali sono le caratteristiche con cui è possibile identificarlo? In che modo la legge ci tutela nel riconoscerlo e denunciarlo? Proviamo a metterci alla prova!

Leggete con attenzione un ulteriore caso, riportato di seguito. Immaginate di essere i giudici che devono decretare se il protagonista dell'episodio è colpevole nella fattispecie di *hate speech*.

Nell'aprile del 2013, il Presidente della Camera dei Deputati aveva tenuto un incontro con esponenti delle comunità Rom e Sinti presso i locali della Camera stessa. Nel corso di un'intervista resa nell'ambito di una trasmissione radiofonica, il signor B.M., allora europarlamentare, aveva reso una serie di dichiarazioni nei confronti di dette comunità rom e sinti

“Oggi è la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri, speriamo non si portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili. Un esame con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che è rimasto lo farei prudenzialmente... l'esperienza insegna”.

I commenti sono stati:

“I Rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale... poi c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale”...

“penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare” fino a concludere **“un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene”.**

ESERCITAZIONE

Dopo aver letto ed analizzato il caso provate a rispondere a queste domande:

1. È un caso rientrante nella fattispecie di *hate speech* (articolo 604-bis del codice penale)?
2. I commenti e discorsi che riporta sono legali? Sì/no, perché?
3. Da quali caratteristiche del discorso possiamo capire che si tratta di un discorso d'incitamento all'odio?
4. Il protagonista del caso secondo la legge è colpevole o no?

**Come si è risolto il caso
nella realtà?**

SOLUZIONE AL CASO

Nel 2019, dopo vari ricorsi, la corte di cassazione ha dichiarato ufficialmente colpevole l'imputato per propaganda di idee fondate sull'odio razziale nei confronti della comunità Sinti e Rom, ossia ai sensi dell'art. 604-bis del codice penale. In particolare, le caratteristiche che hanno ricondotto i discorsi dell'imputato alla categoria di discorsi d'incitamento all'odio sono stati:

- la continua insistenza sulla pericolosità sociale del gruppo etnico Rom;
- diffusione di senso di paura nei confronti dell'intero gruppo etnico in quando ladri e persone che mirano alla sicurezza personale di chi incontrano;
- i commenti dell'imputato sono state semplici generalizzazioni basate sulla ipotetica predisposizioni del gruppo etnico ad agire tutti in una stessa modalità.

DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODDIO ONLINE HATE SPEECH

Sulla diffusione e la viralità dei discorsi di odio e intolleranza su internet e i social, lavorano da anni diverse organizzazioni internazionali:

- Per esempio, "**Amnesty International**" ha pubblicato un report che titola *Barometro dell'odio* (scaricabile al seguente link: <https://www.amnesty.it/barometro-odio/>). Durante le elezioni del 2018 in Italia, più di 600 attivisti hanno monitorato i profili social (Facebook e Twitter) di tutti i candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato delle coalizioni di Centrosinistra, Centrodestra, del Movimento 5 Stelle e di Liberi e uguali, così come dei candidati alla presidenza delle regioni Lazio e Lombardia. Tutto questo è stato fatto per analizzare e riportare sotto gli occhi di tutti i messaggi d'odio e intolleranza utilizzati nel discorso politico, sotto forma di messaggi offensivi e discriminatori come il caso studio riportato in precedenza.



- Sulla stessa scia è il lavoro di "**Vox. Osservatorio Italiano sui Diritti**", che lavora da anni sulla raccolta quantitativa e qualitativa di commenti intolleranti su Twitter, da parte di tutti i suoi utenti, con lo scopo di realizzare delle mappe accessibili a tutti (qui i documenti scaricabili dell'ultima, La 5 Mappa dell'intolleranza del 2020: <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-5/>). In particolare, Vox Diritti si occupa di analizzare i discorsi d'odio nei confronti di sei grandi macroaree/categorie: donne, migranti, islamici, omosessuali, ebrei, disabili.

Riflettiamo insieme:

- Cosa ne pensate di questi studi? Sapevate dell'esistenza di queste mappe, e che molti attivisti e studiosi del linguaggio analizzano i commenti di politici, personaggi pubblici, *influencer* o semplici utenti che utilizzano certi linguaggi d'odio e intolleranza sui social? Pensate che siano studi utili?
- Come vi sentite rispetto a questa notizia, cioè all'esistenza di così tanto materiale linguistico d'odio da essere necessari più studi al riguardo?
- Provate ad aprire la 5 Mappa dell'intolleranza: quale categoria è stata la più colpita nell'anno 2020 secondo i dati?